



COMUNE DI ARNAD

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

STATUTO

APPROVATO con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 14 aprile 2016
MODIFICATO con deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 35 del 5 luglio 2022

STATUTO	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - (PRINCIPI FONDAMENTALI)	3
ARTICOLO 2 - (FINALITÀ)	3
ARTICOLO 3 - (TERRITORIO).....	4
ARTICOLO 4 - (SEDE)	4
ARTICOLO 5 - (STEMMA, GONFALONE, BANDIERE).....	4
ARTICOLO 6 - (PARTICOLARITA' LINGUISTICHE)	4
ARTICOLO 7 - (TOPONOMASTICA)	5
CAPO II - ORGANI DI GOVERNO	5
ARTICOLO 8 - (IL CONSIGLIO COMUNALE)	5
ARTICOLO 9 - (COMPETENZE DEL CONSIGLIO).....	6
ARTICOLO 10 - (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)	7
ARTICOLO 11 - (LA GIUNTA COMUNALE - COMPOSIZIONE)	7
ARTICOLO 12 - (NOMINA DELLA GIUNTA)	8
ARTICOLO 13 - (REVOCA E SURROGA DEGLI ASSESSORI).....	8
ARTICOLO 14 - (COMPETENZE DELLA GIUNTA).....	8
ARTICOLO 15 - (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA).....	9
ARTICOLO 16 - (IL SINDACO - COMPETENZE)	9
ARTICOLO 17 - (GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO)	10
CAPO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	10
ARTICOLO 18 - (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)	10
ARTICOLO 19 - (IL SEGRETARIO COMUNALE)	11
ARTICOLO 20 - (ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI)	11
ARTICOLO 21 - (ALBO PRETORIO).....	12
CAPO IV - COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI.....	12
ARTICOLO 22 - (FORME DI COLLABORAZIONE)	12
ARTICOLO 23 - (UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA.....	13
ARTICOLO 24 - (ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - REGOLAMENTO)	13
ARTICOLO 25 - (RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE)	13
ARTICOLO 26 - (PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO)	13
ARTICOLO 27 - (ASSEMBLEE PUBBLICHE).....	14
ARTICOLO 28 - (DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE).....	14
ARTICOLO 29 - (PETIZIONI).....	14
ARTICOLO 30 - (INFORMAZIONE).....	15
CAPO VI - FUNZIONE NORMATIVA.....	15
ARTICOLO 31 - (STATUTO)	15
ARTICOLO 32 - (REGOLAMENTI)	15
CAPO VII - NORME FINALI	16
ARTICOLO 33 - (NORME FINALI).....	16
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA.....
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE.....

COMUNE DI ARNAD

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

STATUTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Principi fondamentali)

1. Il Comune di Arnad è ente autonomo e democratico che rappresenta la forma associativa della comunità locale insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto della Valle d'Aosta ed ispirandosi ai valori della democrazia e della Resistenza.
2. L'autogoverno della comunità di Arnad si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Comune di Arnad impronta la propria azione e le proprie attività al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei propri cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la salvaguardia dell'ambiente, l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la valorizzazione delle tradizioni e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con altri comuni, con la regione e con le Associazioni locali;
 - f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;
 - g) la promozione e lo sviluppo del turismo, con particolare riferimento all'enogastronomia.
2. Il Comune di Arnad realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con altre comunità locali, anche con la partecipazione ad associazioni regionali, nazionali ed internazionali, nell'ambito delle politiche di integrazione europea ed extraeuropea e nel rispetto degli accordi internazionali.

Articolo 3 (Territorio)

1. Il territorio del Comune di Arnad si estende per Kmq. 28,76 e confina con i Comuni di Verrès, Challand-Saint-Victor, Issime, Perloz, Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Issogne.

Articolo 4 (Sede)

1. La sede del Comune corrisponde all'ubicazione del municipio.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono di norma nella sede comunale. Il regolamento del Consiglio disciplina la possibilità di riunione in luoghi diversi.

Articolo 5 (Stemma, gonfalone, bandiere)

1. Il Comune di Arnad è dotato di stemma e di gonfalone, approvati con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 22.7.1997 a pag. 66.
2. Lo stemma ed il gonfalone sono rappresentati come risulta dai bozzetti allegati al presente Statuto.
3. Nelle ricorrenze e nei luoghi previsti dalla legge la bandiera della Regione Valle d'Aosta è esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella della Unione Europea.

Articolo 6 (Particolarità linguistiche)

1. Nel territorio comunale la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate
2. E' riconosciuta piena dignità al dialetto franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del dialetto franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti e gli altri atti e documenti del Comune possono essere indifferentemente redatti in lingua italiana o in lingua francese.
5. Nel corso delle riunioni collegiali o assembleari per le quali sono previsti il voto o la verbalizzazione, gli interventi in dialetto franco-provenzale devono essere tradotti in

italiano o in francese su espressa richiesta del segretario o di un membro del consesso.

Articolo 7 (Toponomastica)

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello approvato dalla Commissione regionale per la toponomastica o, se non definito con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Articolo 8 (Il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale esercita la funzione di indirizzo politico dell'attività amministrativa principalmente attraverso:
 - a) l'approvazione degli indirizzi generali di governo all'atto del suo insediamento;
 - b) l'approvazione degli indirizzi relativamente al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del comune;
 - c) l'adozione degli atti fondamentali attribuitigli dalla legge e dallo statuto, in particolare attraverso l'adozione degli atti programmatici;
 - d) l'iniziativa di ciascun consigliere con la presentazione di proposte di deliberazione nelle materie di competenza consiliare;
 - e) la possibilità di proporre mozione di sfiducia con le modalità e le conseguenze previste dalla legge.
3. La funzione di controllo del Consiglio comunale attiene alla verifica del rispetto dell'indirizzo politico e del raggiungimento degli obiettivi risultanti dall'attività programmatica del Consiglio stesso. E' esercitata principalmente attraverso:
 - a) la possibilità di richiedere periodicamente conto al Sindaco e alla Giunta dello stato di attuazione delle linee programmatiche;
 - b) l'accesso dei singoli consiglieri agli atti del Comune;
 - c) i propri rappresentanti nominati presso enti, organismi e commissioni;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
 - e) l'attività e la collaborazione dell'organo di revisione
 - f) l'esame del rendiconto e della relazione illustrativa della Giunta.

Articolo 9 (Competenze del Consiglio)

- 1) Il Consiglio ha competenza inderogabile per l'adozione dei seguenti atti fondamentali previsti dall'art. 21 c.1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
 - i) rendiconto;
 - l) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della L.R. n. 54/1998 ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - m) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I della L.R. n. 54/1998;
 - n) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - o) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - p) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - q) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - r) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - s) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - t) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87 della L.R. n. 54/1998.

- 2) Al Consiglio Comunale è attribuita competenza esclusiva rispetto ai seguenti atti:
 - a) regolamenti, con esclusione di quelli di organizzazione e funzionamento interni, quali il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento di contabilità, il regolamento dei contratti e simili, e quelli derivanti dal potere di auto-organizzazione di organi diversi dal Consiglio comunale;
 - b) le variazioni al bilancio di previsione ed alla relazione previsionale e programmatica
 - c) piani, programmi e progetti. In materia di progetti di lavori pubblici al Consiglio comunale compete l'approvazione del progetto preliminare;
 - d) partecipazione del Comune a società di capitali;
 - e) individuazione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) acquisti ed alienazioni immobiliari, diverse dalle espropriazioni, se non già previsti in atti fondamentali del consiglio ;
 - g) contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, se non già previsti in atti fondamentali del consiglio;
 - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune;
 - i) pareri in materia edilizia, urbanistica, ambientale che attengono a valutazioni o a deroghe dei piani, programmi, e regolamenti di competenza del Consiglio;
 - j) parere sugli statuti delle consorzierie;
 - k) pareri e proposte finalizzate a dare impulso alla formazione di atti di competenza del Comune o di altri enti.

- 3) Spettano al Consiglio comunale, in base alla legislazione vigente, le competenze:
 - a) connesse agli atti di costituzione dell'organo consiliare, quali:
 - la pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere

- la contestazione ai consiglieri delle cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute;
- la sostituzione di consiglieri sospesi

Articolo 10 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco.
3. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari per il suo ordinato svolgimento.
4. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie. Sono adunanze ordinarie quelle da convocarsi annualmente, entro i termini previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio e della programmazione previsionale per il triennio successivo e per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
5. Per la nomina, presso enti ed organismi, di rappresentanti del Consiglio riservati alla maggioranza o alla minoranza consiliari, la votazione avviene separatamente per i rispettivi candidati in precedenza designati, secondo il regolamento.
6. Il Consiglio Comunale disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento da adottarsi, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel quadro dei principi stabiliti nel presente statuto e conformemente alle previsioni dell'articolo 20 della l.r. 54/1998.
7. Il regolamento del Consiglio, oltre a quanto stabilito al comma 13, deve prevedere:
 - a) le modalità di convocazione del consiglio;
 - b) le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari ed i comportamenti da tenere in caso di mancata costituzione dei gruppi stessi;
 - c) i termini, non inferiori a 24 ore prima della riunione, entro cui devono essere messi a disposizione dei consiglieri gli atti relativi all'ordine del giorno del Consiglio, facendo salvi i più lunghi termini previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - d) le modalità di verbalizzazione delle sedute,
 - e) la presentazione di proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - f) la pubblicità dei lavori del consiglio nonché degli atti adottati;
 - g) le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali;
8. Le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e di seconda convocazione, la disciplina dello svolgimento delle sedute nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 11 (La Giunta comunale - composizione)

1. La Giunta comunale è l'organo di governo esecutivo.
2. E' composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero massimo di quattro assessori.
3. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

4. Non possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri.

Articolo. 12 (Nomina della Giunta)

1. La Giunta è nominata dal Consiglio comunale, su proposta del sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione e dopo la convalida degli eletti: Il vicesindaco, eletto a suffragio universale, è membro di diritto.
2. La nomina avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di non raggiungimento del "quorum" si procede ad una seconda votazione nella stessa seduta. Dopo il secondo scrutinio infruttuoso la nomina avviene a maggioranza assoluta dei presenti. La votazione favorevole o contraria è riferita alla proposta complessiva formulata dal sindaco.

Articolo 13 (Revoca e surroga degli assessori)

1. Il Consiglio comunale, su proposta del sindaco, può revocare uno o più assessori con le stesse modalità stabilite per la nomina dal comma 2 dell'articolo 12.
2. La surrogazione dei componenti della giunta revocati, dimissionari o cessati per qualsiasi altra causa deve avvenire, su proposta del Sindaco e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 12, nella prima seduta del Consiglio successiva al verificarsi dell'evento e comunque entro trenta giorni dalla vacanza. Nel caso di revoca di assessore la surrogazione può avvenire nella stessa seduta.

Articolo 14 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta comunale ha competenza generale in relazione alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi nell'ambito degli indirizzi del Consiglio comunale.
2. La Giunta adotta tutti gli atti, non specificamente attribuiti al Consiglio o al Sindaco, rientranti nella competenza degli organi di governo in base alla legge ed al principio di separazione delle funzioni.
3. Per l'esercizio della competenza residuale della Giunta rileva che gli atti comportino responsabilità di direzione politica e controllo dell'attività del comune, in contrapposizione alla natura gestionale ed amministrativa degli atti di competenza dei dirigenti.
4. In particolare, la Giunta comunale:
 - a) approva i regolamenti in materia contabile;
 - b) adotta gli atti di propria competenza in materia di tributi, finanza e contabilità comunali;
 - c) attribuisce gli incarichi professionali esterni, con esclusione degli incarichi di architettura ed ingegneria;
 - d) approva i progetti dei lavori pubblici nelle fasi definitiva ed esecutiva, fissando l'eventuale ricorso alla procedura espropriativa ed i relativi termini;

- e) approva le varianti in corso d'opera dei progetti, quando le variazioni eccedono la competenza dei funzionari;
 - f) approva regolamenti, capitolati, schemi in materia contrattuale;
 - g) approva i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale;
 - i) determina la dotazione organica del personale;
 - j) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale;
 - k) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune da parte del Sindaco;
 - l) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento o dalla legge;
 - m) dispone in merito alle spese di rappresentanza, di pubblicità, per cerimonie, ricevimenti, ecc.
 - n) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - o) dispone la concessione di beni immobili comunali;
5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della l.r. 54/1998 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, a norma dell'art. 46, comma 3, della l.r. 54/1998.

Articolo 15 (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne coordina l'attività ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'attività della Giunta è collegiale. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole palese della maggioranza dei presenti. E' osservato il voto segreto nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
3. Il Sindaco può attribuire a singoli assessori compiti di sovrintendenza, di vigilanza, di studio, di proposta in determinati settori dell'attività comunale, ferme restando le attribuzioni di rilevanza esterna esclusivamente in capo al Sindaco ed agli organi collegiali.
4. La Giunta comunale, avvalendosi del potere di auto-organizzazione attribuitole dalla legge, può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 16 (Il Sindaco - competenze)

1. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.
2. Le competenze del Sindaco sono fissate dalla legge e dallo statuto.
3. Oltre alle competenze previste dalla legge ed in altre parti del presente statuto, il Sindaco:

- a) adotta ordinanze per l'attuazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
 - b) assicura il coordinamento tra organi di governo ed organi burocratici per l'attuazione della volontà politica ed il raggiungimento degli obiettivi di amministrazione;
 - c) è parte, con il segretario comunale, della delegazione aziendale per la contrattazione decentrata prevista dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti comunali, qualora norme contrattuali o di legge non stabiliscano una specifica composizione dell'organismo trattante;
 - d) esercita le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario comunale con il Comune ed in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;
 - e) sottoscrive, quale rappresentante legale del Comune, i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale, in mancanza di altri dirigenti oltre al segretario comunale stesso;
 - f) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - g) rappresenta il Comune in giudizio.
4. Gli atti del Sindaco aventi natura amministrativa sono denominati decreti. Gli atti di natura autoritativa sono denominati ordinanze.

Articolo 17 **(Giuramento del Sindaco e del Vicesindaco)**

1. Il giuramento che il Sindaco ed il Vicesindaco devono prestare, ai sensi della legge, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento avviene pronunciando la seguente formula in lingua italiana o francese:
- (formula italiana)* “Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico”.
- (formula francese)* “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public”.

CAPO III **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

Articolo 18 **(Organizzazione degli uffici e dei servizi)**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dalle norme regolamentari di competenza della Giunta, le quali devono tenere conto delle disposizioni della legge e dello statuto, nonché dei seguenti principi e criteri:
- a) Definizione di un organigramma che preveda aree sufficientemente omogenee di attività, compatibili con la dimensione dell'ente ed affidabili a figure dirigenziali o assimilate, all'interno delle quali possono essere identificate unità operative al fine dell'individuazione delle competenze e responsabilità di procedimento interno.
 - b) Definizione delle competenze e delle responsabilità nel rispetto della separazione tra funzioni di direzione politica e attività gestionale.

- c) Individuazione dei procedimenti e dei rapporti tra uffici seguendo i criteri della massima economia degli atti, della flessibilità delle mansioni e delle prestazioni nel rispetto della professionalità dei dipendenti, della funzionalità e dell'economicità della gestione.
 - d) Organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi.
 - e) Motivazione del personale, valorizzando la professionalità e gli ambiti di autonomia decisionale di ogni figura e privilegiando il risultato rispetto all'adempimento formale.
 - f) Attenzione alle esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi.
 - g) Osservanza delle norme applicabili al personale del comparto unico regionale e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
2. Per facilitare e migliorare le prestazioni del personale il Comune cura la razionalizzazione delle strutture e degli strumenti di lavoro, la formazione e la qualificazione professionale dei propri dipendenti.

Articolo 19 (Il Segretario comunale)

1. Il Comune ha un Segretario con qualifica dirigenziale, in base alla legge regionale.
2. Il segretario comunale esercita funzioni e competenze di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza, di legalità e di garanzia, nell'ambito della legge regionale che ne disciplina la figura e del presente statuto.
3. In particolare, al segretario comunale sono affidati:
 - a) Funzioni di coordinamento e controllo, finalizzate ad assicurare impulso ed unitarietà all'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture comunali. Rientrano in tali funzioni:
 - la collaborazione con gli organi di direzione politica per l'elaborazione di piani e progetti e la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;
 - il coordinamento dell'attività degli uffici finalizzato all'attuazione dei piani e programmi;
 - la verifica ed il controllo dell'attività dei responsabili dei servizi e del personale in genere e l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative.
 - b) Funzioni di legalità e garanzia dell'azione amministrativa, che consistono principalmente:
 - Nell'espressione di pareri e giudizi di legittimità su proposte, atti, azioni, quando richiesti dagli organi di direzione politica e dagli uffici, in conformità a quanto eventualmente previsto nei regolamenti comunali;
 - Nella partecipazione alle sedute degli organi collegiali, nella verbalizzazione delle stesse e nella cura degli adempimenti connessi, con facoltà di delega nei limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) Il rogito dei contratti nei quali il Comune è parte, l'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione.
 - d) Funzioni di direzione amministrativa di cui all'articolo 20.

Articolo 20 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali)

1. La funzione di direzione amministrativa, consistente nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, è affidata ai dirigenti ed alle figure dell'organico comunale che, in base alla legge, al regolamento di organizzazione e agli accordi di lavoro, possono svolgere funzioni dirigenziali.
2. In particolare, la funzione di direzione si esplica attraverso:
 - a) La gestione delle risorse umane, riferita sia al loro utilizzo nei compiti necessari per l'attuazione degli obiettivi affidati al dirigente, sia alla valutazione del risultato raggiunto da ogni singolo dipendente assegnato;
 - b) La definizione e la gestione dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dei programmi assegnati;
 - c) La gestione delle quote di bilancio assegnate dalla Giunta;
 - d) Il potere di organizzazione della struttura cui il dirigente è preposto;
 - e) La verifica ed il controllo dell'azione amministrativa svolta e lo stato di attuazione dei programmi;
 - f) Il potere di firma degli atti e provvedimenti di competenza, anche con impegno dell'Amministrazione verso l'esterno;
3. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali è effettuata in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2015 e della normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi. Le posizioni dirigenziali o di responsabilità assimilabili sono individuate in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2015 e della normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi.

Articolo 21 (Albo pretorio)

1. La pubblicità legale è effettuata mediante lo strumento dell'Albo Pretorio on-line incardinato nel sito istituzionale dell'Ente.
2. La Giunta Comunale identifica spazi idonei nelle frazioni che compongono il Comune per la pubblicità degli atti di cui al comma precedente.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

CAPO IV COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

Articolo 22 (Forme di collaborazione)

1. L'attività del comune diretta a conseguire obiettivi di interesse condiviso anche da altri enti locali è organizzata avvalendosi degli organismi e degli istituti previsti dalla legge.
2. La collaborazione deve essere organizzata nella forma più idonea all'oggetto ed all'obiettivo da raggiungere e di norma deve essere giustificata dall'ampliamento dei servizi, da vantaggi economici per l'ente e per i cittadini, da miglioramenti qualitativi

dei servizi e delle funzioni, da benefici in campo sociale, dalla necessità di realizzare o gestire infrastrutture di proprietà, di uso o di interesse comune.

Art. 23 **Unité des Communes Valdotaines**

1. Il Comune di Arnad fa parte dell'Unité des Communes Valdotaines Evancon, istituita ai sensi della L.R. 5 agosto 2014, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Fa parte della Giunta dell'Unité il Sindaco; in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Sindaco può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta;
3. All'Unité è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali individuati dall'art. 16 della L.R. n. 6/2014 e dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati, oltre che dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi, da apposite convenzioni tra gli enti che stabilisce – se del caso - anche le modalità del trasferimento del personale.

CAPO V **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA**

Articolo 24 **(Istituti di partecipazione popolare – regolamento)**

1. Il comune disciplina con proprio regolamento gli istituti di partecipazione popolare, tenuto conto delle leggi e delle norme del presente statuto.

Articolo 25 **(Rapporti con le libere forme associative)**

1. Il comune valorizza il libero associazionismo.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita:
 - a) mettendo a disposizione immobili, risorse strumentali ed eventualmente anche umane, secondo la disciplina regolamentare;
 - b) erogando contributi di natura economico-finanziaria nell'ambito di criteri predeterminati;
 - c) istituendo, secondo le previsioni regolamentari, consulte ed altri eventuali organismi di natura analoga per il coordinamento dell'attività del libero associazionismo sul territorio comunale, ferma restandone l'autonomia, e per l'acquisizione di orientamenti su problematiche di interesse delle varie associazioni.

Articolo 26 **(Partecipazione al procedimento)**

1. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive si applicano la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il regolamento comunale di attuazione e le ulteriori norme regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 24 del presente statuto.

Articolo 27 (Assemblee pubbliche)

1. La consultazione della popolazione avviene di norma mediante pubbliche assemblee.
2. La convocazione dell'assemblea pubblica spetta al Sindaco, e può essere promossa dal Sindaco stesso, dalla giunta, da tre consiglieri comunali, o da duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arnad.
3. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata anche mediante sondaggi su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o per i quali sono in grado di fornire orientamenti o indicazioni utili ad indirizzare le scelte dell'amministrazione.
4. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 individua gli atti fondamentali per i quali deve essere effettuata la consultazione della popolazione, le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea popolare ed ogni altra disposizione utile ad assicurare trasparenza ed efficacia alla partecipazione popolare.

Articolo 28 (Diritto di partecipazione all'attività dell'amministrazione)

1. Il Comune assicura il diritto di partecipazione all'attività dell'amministrazione nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto anche nei confronti dei residenti privi di cittadinanza italiana, dei cittadini dell'Unione europea e di tutti i presenti nel territorio comunale.

Articolo 29 (Petizioni)

1. I cittadini residenti possono presentare, in forma collettiva o attraverso associazioni od organismi locali petizioni agli organi comunali nelle materie di loro competenza., aventi ad oggetto esclusivamente la tutela di interessi collettivi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 disciplina:
 - a) le modalità di esame della petizione che deve avvenire, da parte dell'organo competente ad assumere eventualmente il provvedimento richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo comunale, salvo il minor termine dovuto in relazione all'urgenza dell'argomento. L'esame deve concludersi con una decisione o una risposta;
 - b) il soggetto, le modalità ed i termini di comunicazione delle decisioni o delle risposte ai sottoscrittori, non superiori a trenta giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo competente;
 - c) i casi di irricevibilità delle petizioni, riferiti a irregolarità di presentazione o a contenuti non pertinenti ad interessi collettivi.

**Articolo 30
(Informazione)**

1. Il comune assicura l'informazione della cittadinanza sull'attività dell'Amministrazione attraverso la pubblicità degli atti, del bilancio e del rendiconto.
2. In particolare, verrà data pubblicità agli atti adottati mediante pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio on-line incardinato nel sito istituzionale dell'Ente, secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Statuto.
3. Per atti di interesse generale, in base all'importanza ed all'urgenza, verrà disposta la pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet istituzionale, nelle bacheche, negli esercizi pubblici, sui giornali e data diffusione mediante altri canali informatici e interattivi e mediante annunci dei servizi radio-televisivi.

**CAPO VI
FUNZIONE NORMATIVA**

**Articolo 31
(Statuto)**

1. Lo statuto è l'atto normativo fondamentale del Comune, con il quale l'ente stabilisce i principi del proprio ordinamento, della propria organizzazione e dell'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'approvazione e le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla legge regionale.

**Articolo 32
(Regolamenti)**

1. Il comune ha potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei propri organi, degli uffici e dei servizi e per l'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della legge e dello statuto.
2. Il comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente.
3. L'adozione dei regolamenti compete al Consiglio comunale o alla Giunta in base alle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. I regolamenti sono soggetti alla pubblicità obbligatoria connessa all'atto che li ha adottati ed all'accesso previsto per gli atti del Comune.
5. Il comune garantisce la conoscenza del regolamento anche avvalendosi dei mezzi di informazione di cui all'articolo 30 e comunicandolo, su richiesta, ad associazioni di categoria, a patronati ed altri organismi rappresentativi di interessi collettivi.

CAPO VII
NORME FINALI

Articolo 33
(Norme finali)

1. Lo statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, compatibilmente con le norme di legge e statutarie, fino all'approvazione dei nuovi.
3. I regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati dall'organo comunale competente entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
4. L'adeguamento dei regolamenti per sopravvenuta incompatibilità con norme di legge o statutarie è effettuato entro sei mesi dal verificarsi della situazione.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

COMUNE DI ARNAD
COMMUNE DE ARNAD



Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Inquartato: nel PRIMO, interzato in fascia, la prima e la terza di rosso, la seconda d’argento con la crocetta patente di rosso, accompagnata da due stelle di cinque raggi, dello stesso, una a destra, l’altra a sinistra; nel SECONDO, di nero, al leone d’argento, allumato e linguato di rosso; nel TERZO, interzato in fascia, la prima e la terza fascia, di argento, la seconda, di rosso: nel QUARTO, di rosso, alla croce d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.”

ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE



“Drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.”